Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 13 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 *dicembre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1967
registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 365

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BORGESA Oscar di Guido, classe 1924, da Avigliana (Torino). Appena diciottenne si arruolava tra i primi nelle file partigiane. Entrato volontariamente a far parte di una pattuglia incaricata di una rischiosa missione, si comportava da prode e non esitava, per evitare l'accerchiamento dei propri commilitoni rimasti senza munizioni, a coprire da solo col fuoco della sua arma il loro sganciamento, sacrificando così la sua vita nella generosa, eroica azione. — Torino, 5 agosto 1944.

CASONATO Narciso di Antonio, classe 1919, da Fossalta di Piave (Venezia). — Arruolatosi volontariamente nelle formazioni partigiane, partecipava ad importanti azioni e costituiva arditi reparti sabotatori. Nel corso dell'assalto ad un automezzo avversario carico di armi non esitava, per vincere la rabbiosa reazione, a saltare sull'automezzo, avendo così partita vinta. Colpito all'ultimo istante da piombo nemico, immolava la sua vita alla causa della libertà. — Appennino Piacentino - Cardazzo (Pavia), 1° settembre 1944-7 marzo 1945.

LUCCA Giovanni di Valentino, classe 1912, da Rivignano (Udine). — Combattente entusiasta, si arruolava tra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per fede e capacità. Offertosi volontario per una missione particolarmente rischiosa, affrontava da solo sei avversari. Nell'impari lotta, dopo aver posto fuori combattimento cinque uomini, veniva colpito alle spalle da sopraggiunti rinforzi, ferito, catturato e crudelmente seviziato fino alla morte. — Rivignano (Udine), 12 ottobre 1944.

PERINI Amerigo fu Vittorio, classe 1910, da Treviso. — Ardente figura di combattente, fu tra i primi ad animare la lotta partigiana nella provincia trevigiana, distinguendosi, per valore e spirito di iniziativa, in numerose azioni. Imprigionato una prima volta, riusciva arditamente ad evadere, tornando nuovamente alla sua rischiosa attività. Catturato nel corso di una importante missione, dopo essersi abilmente disfatto di documenti compromettenti la sua formazione, tentava coraggiosamente di disarmare i suoi avversari. Colpito mortalmente, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Treviso, settembre 1943-26 novembre 1944.

STORCHI Sergio fu Armando, classe 1922, da Modena. — Organizzatore, tra i primi, del movimento partigiano della sua zona e audace combattente, si distingueva in numerose azioni per ardimento e spirito d'iniziativa. Nel corso di un audace colpo di mano condotto con solo tre uomini contro forze avversarie rivelatesi assai superiori, accettava ugualmente l'impari lotta, riuscendo, col suo tiro calmo e preciso, a porre fuori combattimento ben cinque avversari. Sopraffatto infine e colpito a morte, trovava ancora la forza di gridare viva l'Italia. — Basso Modenese, 10-11 gennaio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BETTINZOLI Mario di Luigi, classe 1921, da Brescia. — Brillante ufficiale d'artiglieria, dopo aver partecipato alla difesa di Roma, entrava nelle file partigiane dove, in numerose azioni faceva rifulgere le sue doti organizzative e di coraggioso combattente. Catturato, sosteneva fieramente crudeli torture in carcere e affrontava serenamente il plotone di esecuzione. — Brescia, 24 febbraio 1944.

CATTAROSSI Sergio di Remo, classe 1925, da Tavagnacco (Udine). — Valoroso combattente della resistenza già distintosi in precedenti azioni per slancio e ardimento. Nel corso di un duro combattimento contro avversario assai superiore in forze e mezzi, opponeva accanita, valida resistenza, incurante del violento fuoco nemico finchè, dopo cinque ore di combattimento, colpito al petto, trovava gloriosa morte sul campo — Woiscka, 17 marzo 1945.

CRUCCAS Dino di Salvatore, classe 1922, da Siliqua (Cagliari). — Finanziere volontario nelle file partigiane, si distingueva per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. Nel corso di una azione contro avversario in posizione, non esitava a lanciarsi in un campo minato in soccorso di due commilitoni rimasti feriti, portandoli in salvo. Penetrato di nuovo nello stesso campo nel tentativo di ripetere il generoso gesto, veniva colpito da una raffica nemica e immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Quota Poljana - Matora Suma (Jugoslavia), 3-4 dicembre 1944.

FUMIS Romano fu Pietro, classe 1903, da Ronchi dei Legionari (Gorizia). — Malgrado la non più giovane età, entrava tra i primi nelle file della resistenza distinguendosi per elevate virtù militari e spirito organizzativo. Benchè ricercato continuava instancabile la lotta contro l'oppressore. Catturato e incarcerato, subiva stoicamente dure sevizie senza nulla rivelare che potesse compromettere i suoi commilitoni finchè, condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Palmanova, 22 marzo 1945.

GHIROTTI Oreste fu Giovanni, classe 1911, da Milano. — Aderiva tra i primi al movimento partigiano, distinguendosi quale organizzatore e comandante, partecipando a numerose azioni di sabotaggio e scontri a fuoco. Arrestato in seguito a delazione, veniva sottoposto a crudeli torture che sopportava stoicamente senza fornire alcuna notizia, finchè, sfinito, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Monza, 21 febbraio 1944.

MACARIO Bortolo di Carlo, classe 1919, da Corti San Rocco di Costa Volpino (Bergamo). — Ex alpino, entrava tra i primi nelle file partigiane, distinguendosi in ripetute azioni per spirito di iniziativa, valore e sprezzo del pericolo. Nel corso di una rischiosa azione cui volontariamente aveva preso parte, veniva mortalmente ferito. Conscio della sua prossima fine, esortava il fratello che cercava di porlo in salvo a portarsi al sicuro, affidandogli le proprie armi perchè non cadessero in mano nemica. — Pisogne (Brescia), 29 settembre 1944.

MAURO Adelchi di Giuseppe, classe 1920, da Teor (Udine). — Già distintosi in numerose azioni, attaccava di sorpresa, con pochi partigiani, preponderanti forze nemiche causando loro sensibili perdite. Rimasto successivamente accerchiato da sopraggiunti rinforzi avversari, si scagliava da solo contro di essi per coprire lo sganciamento dei commilitoni. Nella generosa azione trovava eroica morte. — Lunchi di Teor, 17 agosto 1944.

SIMONUTTI Renato di Pietro, classe 1921, da Pinzano (Udine). — Combattente di non comune ardimento, attaccava animosamente con la sua formazione partigiana una munita posizione avversaria e, incurante del fuoco nemico, trascinava all'assalto i suoi uomini restando colpito a morte nel momento del vittorioso epilogo. — Peonis, 8 novembre 1944.

(1825)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1967, n. 62.

Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno	accademico	1966-67
150	»	»	1967-68
240	»	»	1968-69
270	»	»	1969-70
290	»	»	1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiori a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, è riservato, ai sensi del successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonchè quelli riservati alle Facoltà e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà e Scuole con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di

laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà e Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. E' data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

Art. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonchè per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro per la pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea e di diploma.

Art. 3.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-1967 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio 1967.

Art. 4.

A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo.

Art. 5.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico o di disciplina che comprenda la stessa, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purchè l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nelle Facoltà e Scuole, che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

Art. 6.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni, le Facoltà e Scuole possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà e Scuola richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Art. 7.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è abrogato.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, secondo il seguente ordine di precedenza, a:

1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;

2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;

3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purchè abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso in cui siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età, e che, per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

5) professori aggregati della Facoltà e Scuola per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del successivo articolo 9, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

6) professori di ruolo di altra Facoltà e Scuola della medesima sede.

Le Facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. In tali casi la scelta

della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi conferiti a professori di ruolo della stessa Facoltà e Scuola si applicano le norme di cui al primo comma dell'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 8.

Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 12 sul cumulo degli incarichi, e fino all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 4, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà e Scuola, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

Art. 9.

Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli insegnamenti di cui ai commi precedenti possono essere conferiti per incarico ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea e diploma, le Facoltà, qualora propongano più incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro per la pubblica istruzione decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 10.

I professori che, a norma del precedente articolo 7, siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà e Scuola per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo e aggregati ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengano conferiti incarichi di insegnamento.

Art. 11.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano uno o più corsi di laurea e uno o più corsi di diploma, in ciascun corso di laurea e di diploma, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea e del diploma, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera *a*);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

E' vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

E' vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscano di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito, in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

Art. 13.

I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purchè provvisto di abilitazione alla libera docenza.

I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facoltà di scienze politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

Art. 14.

Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: numero 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.

Art. 15.

Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistenti retribuiti, un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovano nelle predette condizioni. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 della presente legge.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro cinque mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. I rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati. Trascorsi tali termini, il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

Art. 16.

Ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità, ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

Art. 17.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonchè coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 18.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, avuto particolare riguardo alle cattedre che ne siano prive, alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti ordinari e straordinari in servizio.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facoltà e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 15 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 19.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della presente legge.

Art. 20.

Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di car-

riera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

All'atto dell'inquadramento nella seconda classe di stipendio, disposto in applicazione del precedente comma, il servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio successivamente al conseguimento della libera docenza, è computato sino a un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà e Scuole, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, è per titoli e per esame, consistente in un colloquio sui titoli stessi. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di facoltà, si compone del direttore dell'Istituto o del titolare della cattedra, di un professore di ruolo o di un professore aggregato, e di un professore incaricato o di un assistente di ruolo abilitato alla libera docenza.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71:

Esercizio finanziario 1966 . . .	L.	305.000.000
Esercizio finanziario 1967 . . .	»	1.925.000.000
Esercizio finanziario 1968 . . .	»	2.500.000.000
Esercizio finanziario 1969 . . .	»	3.125.000.000
Esercizio finanziario 1970 . . .	»	3.750.000.000

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

I limiti di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti dei titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Art. 22.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 21 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

Art. 23.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con l'Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;

b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;

c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti ».

Art. 24.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.

Art. 25.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella *C*, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

Art. 27.

Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella *C*, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.

Art. 28.

Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella *D*, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella *D*, di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti:

Ex coeff. di stipendio	Qualifica	Posti
309	Aiuto ricercatore	5
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore . . .	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore . . .	
580	Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo ricercatore	

La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

Art. 29.

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato:

Osservatorio astronomico di Milano;

Osservatorio astrofisico di Arcetri;

Osservatorio astronomico di Roma;
Osservatorio astronomico di Padova;
Osservatorio astrofisico di Catania;
Osservatorio astronomico di Trieste;
Osservatorio astronomico di Pino Torinese;
Osservatorio astronomico di Napoli.

La designazione viene effettuata dal direttore dell'Osservatorio competente ».

Art. 30.

Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma è concesso sentito il direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

Art. 31.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonchè per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua e di lingua e letteratura straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . L. 3.385 milioni
per il 1967 . . . » 9.675 »
per il 1968 . . . » 16.247,5 »
per il 1969 . . . » 23.492,5 »
per il 1970 . . . » 29.875 » ».

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . L. 1.500 milioni
per il 1967 . . . » 2.000 »
per il 1968 . . . » 2.477,5 »
per il 1969 . . . » 2.842,5 »
per il 1970 . . . » 3.200 » »

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1967 . . . L. 1.000 milioni
per il 1968 . . . » 1.200 »
per il 1969 . . . » 1.290 »
per il 1970 . . . » 1.450 » ».

Art. 32.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 31 della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. 63.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in Lanciano (Chieti).

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. 64.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Crecchio (Chieti).

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, in Crecchio (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. 65.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Zefferino, nel comune di Ortona (Chieti).

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Zefferino, in frazione Villa Caldari del comune di Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. 66.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, in Vasto (Chieti).

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, in Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Ammasso volontario della canapa di produzione nazionale 1966, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto che la difesa del mercato della canapa e la stabilità dei relativi prezzi sono stati validamente assicurati nelle decorse campagne mediante l'ammasso su scala nazionale, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta pertanto la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato della canapa di produzione 1966 e ad assicurare la stabilità del prezzo relativo e l'equilibrio del mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti e da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che si rende necessario assistere l'ammasso volontario con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Constatata la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia le necessarie garanzie per la buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità del Consorzio nazionale produttori canapa allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario della canapa di produzione 1966, trattandosi di ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono e che, inoltre, ha dato prova di capacità organizzativa nel settore dell'ammasso della canapa ed è istituzionalmente soggetto a specifici controlli da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e con i contributi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad attuare l'ammasso volontario della canapa di produzione 1966 e ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, ivi compresa la macero-stigliatura, nonchè sugli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1966.

L'ammasso volontario della canapa di cui al precedente comma, la cui gestione deve essere tenuta nettamente distinta da quella ordinaria dell'Ente, è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dal Consorzio nazionale produttori canapa ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario della canapa nella misura massima del 90 % per quanto riguarda le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione e nella misura massima del 50 % nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propria mano d'opera e con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso volontario. Detta spesa è determinata nella misura di L. 9.000 per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento per qualsiasi causa venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 200 milioni.

Ove l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso e di macero-stigliatura, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali dei contributi di cui alla lettera *a*) verranno

ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di 200 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Per l'ammasso volontario di cui al presente decreto, il Consorzio nazionale produttori canapa dovrà costituire una apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione e le relative operazioni di ammasso restano affidate alla responsabilità degli amministratori del Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 5.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966 è assunto impegno per la somma di lire 200 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 65

DISCIPLINARE

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1966;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione e di macero-stigliatura che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1966, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454:

Art. 1.

L'ammasso volontario della canapa di produzione 1966, con i contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dal Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 2.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di canapa all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendono conferire la canapa all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore indicando il quantitativo e la qualità del prodotto e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme regolanti l'ammasso volontario contenute nel presente disciplinare e disposte dallo Ente ammassatore in armonia con il presente atto.

Art. 3.

Il prodotto da consegnarsi nei luoghi e con le modalità indicate dal Consorzio nazionale produttori canapa, a cura e spese del conferente, deve essere conforme, per qualità, a quello descritto nell'apposita tabella dei caratteri distintivi ed anticipi di conferimento della canapa approvata dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è responsabile della buona conservazione del prodotto ammassato.

Art. 4.

La canapa deve essere presentata all'ammasso nei giorni fissati con la prenotazione nelle seguenti condizioni:

a) ben curata, pulita, allo stato naturale come esce dalla maciullazione;

b) confezionata in fagotti di peso comunque non superiore a kg. 71, legati con canapa della stessa qualità e privi sia all'interno che nella legatura del fagotto stesso, di corpi estranei e di qualità più scadenti;

c) perfettamente asciutta;

d) divisa per colori e lunghezza.

Non saranno, pertanto, accettate quelle partite di canapa nelle quali verrà riscontrata una umidità superiore a quella normale (12 %), nè quelle che presenteranno occultati, nelle mannelle, nei fagotti e nelle legature, stoppe ed altre fibre scadenti.

Art. 5.

Le operazioni di stima e di conferimento della canapa avverranno alla presenza dei produttori o di un loro mandatario munito di delega scritta.

Art. 6.

La stima del prodotto presentato per il conferimento all'ammasso sarà effettuata attribuendo a ciascuna marca o qualità componenti la partita gli anticipi di conferimento specificati nell'apposita tabella di cui all'art. 3. Tale tabella dovrà essere esposta in ciascun magazzino di ammasso.

Art. 7.

All'atto del conferimento della canapa, esaurite le operazioni di stima, agli interessati viene rilasciato un bollettino di stima e consegna.

Il bollettino è sottoscritto dallo stimatore dell'ammasso, dal magazziniere, e, per accettazione, dal conferente o dal suo mandatario.

Nella domanda di conferimento e nel bollettino di stima e consegna sarà inserita la dichiarazione con la quale il conferente espressamente autorizza il Consorzio — Gestione ammasso volontario — a cedere in garanzia agli Istituti finanziatori dello ammasso la canapa conferita e gli affida l'incarico irrevocabile di procedere alla vendita del prodotto conferito.

Una copia del bollettino è consegnata al conferente, le altre sono trattenute dal Consorzio.

Art. 8.

Eventuali controversie che sorgessero sulle stime al momento del conferimento del prodotto all'ammasso, qualora il conferente non desideri recedere dal conferimento stesso, saranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori designati uno dal conferente, uno dal Consorzio nazionale produttori canapa Gestione ammasso volontario, ed un terzo di intesa dalle parti o, in mancanza di accordo, dall'autorità giudiziaria a termini di legge.

Il terzo arbitro ha funzioni di presidente del Collegio che si intende costituito con l'accettazione di nomina da parte del terzo perito.

La contestazione deve risultare da una richiesta sottoscritta dal produttore conferente all'atto della non accettazione della stima. Il prodotto in contestazione dovrà essere depositato presso il magazzino di ammasso ed ivi separatamente custodito.

Tale deposito risulterà da apposito verbale, nel quale verrà descritta la merce ed il suo imballaggio, nonchè i termini della contestazione, in base al quale si procederà alla nomina del Collegio arbitrale come sopra previsto.

Il lodo peritale è inappellabile ed impegnativo tra le parti.

Nel caso in cui il conferente anzichè adire alla procedura peritale desideri rinunciare al conferimento, tale suo intendimento deve risultare da apposita dichiarazione formulata in riferimento alla domanda presentata in precedenza.

Art. 9.

Tutto il prodotto conferito all'ammasso andrà a formare i vari monti di tipi e qualità. Pertanto, ciascuna partita conferita all'ammasso perderà la propria individualità ed il conferente non potrà, quindi, ripetere il diritto sulla partita di canapa, che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

Art. 10.

La fissazione dei prezzi di vendita e la vendita del prodotto ammassato vengono effettuati dal Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, in base alle direttive degli organi amministrativi dell'Ente ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il prodotto venduto deve essere consegnato a piede magazzino. Le vendite della canapa sono effettuate mediante regolare contratto da redigersi in triplice esemplare. Ogni vendita deve essere preventivamente finanziata mediante pagamento anticipato del prezzo, documentata da apposita fattura con versamento dello stesso, da parte dell'acquirente, sui conti di finanziamento accesi presso gli Istituti bancari interessati, a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti. Le consegne del prodotto venduto devono essere effettuate soltanto presso i magazzini di ammasso nel periodo previsto dal contratto stesso. Il prodotto si intende consegnato con l'uscita dal magazzino di ammasso, dopo di che non è più ammessa alcuna eccezione o contestazione anche per qualità e peso. Ogni decisione, relativa alla vendita del prodotto conferito, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto, sollevano il Consorzio nazionale produttori canapa da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 11.

La chiusura del rendiconto della « gestione ammasso volontario » avverrà ad ultimazione completa delle vendite del prodotto conferito.

Art. 12.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato il Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, provvederà a calcolare — sulla base dell'ammontare dei ricavi di cui al precedente art. 10, al netto degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute — il prezzo effettivo medio ricavato per ogni quintale di canapa e sottoprodotti conferiti.

Tale prezzo sarà poi maggiorato della quota dei contributi — non appena riscossi — che lo Stato erogherà al Consorzio nazionale produttori canapa ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Stabilito in tal modo il ricavo per il conferente, il Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, previa delibera degli organi amministrativi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a conguagliare tale ricavo con le anticipazioni corrisposte, tenendo conto delle quantità conferite e liquidando a favore dei conferenti l'eventuale avanzo.

Di converso, il conferente si impegna a rimborsare alla Gestione dell'ammasso volontario, una volta chiusa la gestione stessa, la quota parte dell'anticipo ricevuto che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese di interessi, come sopra specificato.

Art. 13.

Al finanziamento del prodotto conferito all'ammasso provvederà il Consorzio nazionale produttori canapa mediante convenzioni con gli Istituti di credito, ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Per la canapa conferita all'ammasso volontario valgono le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 15.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato di cui all'art. 1, il Consorzio nazionale produttori canapa deve:

a) fornire entro tre mesi dalla data di chiusura dello ammasso volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo della gestione distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione e facchinaggio del prodotto;

b) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti.

Art. 16.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 15, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 17.

A chiusura della gestione di ammasso, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 16, saranno indicati: la quantità di canapa conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della Gestione dell'ammasso volontario.

Roma, addì 7 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(2494)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Belluno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Piccione dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Sanlorenzo dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Marco ing. Ernesto, rappresentante del Genio civile;

Miari Fulcis conte Giacomo, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Perli Benito, Mazzorana Giorgio, Candeago Attilio, Dal Pont Eliseo, Munaro Mario, Sforazzini Renato e D'Incau Rodolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Paradisi cav. Enrico, Dal Magro dott. Luigi, Peterle cav. Giovanni e Carnielli Tomaso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tatonetti Panfilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 128

(2430)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Sostituzione del presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, il quale con l'art. 17 istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del Comitato suddetto, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del Comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina del professor Giovanni Dalmasso a presidente del Comitato citato;

Vista la lettera in data 15 settembre 1966, con la quale il prof. Giovanni Dalmasso ha rassegnato le dimissioni da detta carica;

Ritenuto di accettare le dimissioni del prof. Giovanni Dalmasso e di nominare, in sua sostituzione, nella carica di presidente del Comitato suddetto, per il restante periodo del quinquennio iniziatosi con la sua nomina, l'attuale vice presidente del Comitato medesimo, sen. Paolo Desana;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, presentate dal prof. Giovanni Dalmasso ed in sua sostituzione, per il restante periodo del quinquennio iniziatosi con la sua nomina, viene chiamato a ricoprire la carica di presidente del Comitato stesso il sen. Paolo Desana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Restivo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 113

(2495)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1967.

Estensione del vincolo panoramico già esistente nel comune di Padenghe (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'estensione del vincolo panoramico esistente nel comune di Padenghe;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Padenghe (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dell'abitato di Padenghe e le aree ad esso adiacenti hanno notevole interesse pubblico poichè il primo si presenta in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate da un imponente castello medioevale, mentre le aree adiacenti dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con ca-

ratteristiche costruzioni sparse del tipo rustico: venendo a costituire tutto l'insieme un quadro naturale visibile dal lago e da tutte le strade della zona offrendo lo stesso un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Decreta

di estendere, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo di notevole interesse pubblico imposto sul territorio del comune di Padenghe con decreto ministeriale 18 marzo 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 17 aprile s.a.). Pertanto la zona sottoposta a vincolo rientra nei sottoelencati confini:

a nord: il confine dei comuni di Moniga e Soiano, dalla provinciale Desenzano-Salò alla comunale per Soiano;

a ovest: la strada Soiano-Padenghe fino alla località Cimitero, la strada vicinale che circonda a nord l'abitato del paese sino all'incontro con la provinciale per Brescia; detta provinciale per Brescia fino alla cascina Annunciata, la strada vicinale dalla cascina Annunciata fino al confine con il comune di Lonato;

a sud: il confine del comune di Lonato;

a est: la provinciale Desenzano-Salò dal confine con Lonato a quello con Moniga.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Padenghe provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese id febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

PADENGHE - Estensione del vincolo paesistico.

E' presente il sindaco di Padenghe sig. Ilio Bazzoli.

Il presidente fa presente alla Commissione la necessità di estendere i limiti del vincolo precedentemente deliberato di cui la *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 17 aprile 1958. Tale argomento è stato posto all'esame della Commissione nella seduta del 29 ottobre 1965: ma poichè la Soprintendenza ai monumenti nella revisione della planimetria ha constatato che i limiti del vincolo proposti dal rappresentante del Comune e fatti propri dalla Commissione non appaiono sufficientemente individuabili per una efficace tutela panoramica, ha creduto opportuno sottoporre nuovamente la questione alla Commissione nella seduta odierna.

Il sindaco di Padenghe è nettamente contrario all'opposizione del vincolo. Tuttavia, se la Commissione è del parere di apporre il vincolo, si augura che ne venga almeno ridotta la sua estensione. Ritiene infatti che per il bene del paese non debba essere vincolata altra zona perchè sia più libero lo sviluppo edilizio della località; ritiene inoltre che il piano di fabbricazione predisposto dal Comune sia già sufficiente a tutelare la zona.

La Commissione

Considerato che l'abitato di Padenghe si presenta in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico dal lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate da un imponente Castello medioevale;

Visto che le zone ad esso adiacenti dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con caratteristiche costruzioni sparse del tipo rustico;

Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Con voto contrario del sindaco,

delibera

di estendere il vincolo paesistico in comune di Padenghe ai sensi dell'art. 1 nn. 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei seguenti limiti:

a nord: il confine dei comuni di Moniga e Soiano dalla provinciale Desenzano-Salò alla comunale per Soiano;

a ovest: la strada Soiano-Padenghe fino alla località Cimitero, la strada vicinale che circonda a nord l'abitato del paese sino all'incontro con la provinciale per Brescia; detta provinciale per Brescia fino alla cascina Annunciata, la strada vicinale dalla cascina Annunziata fino al confine con il comune di Lonato;

a sud: il confine del comune di Lonato;

a est: la provinciale Desenzano-Salò dal confine con Lonato a quello con Moniga.

(2507)

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto prefettizio n. 3963/1-15-2 in data 30 aprile 1965, relativo alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° maggio 1965-30 aprile 1968;

Vista la nota n. 856 in data 16 febbraio 1967, con la quale la locale sede provinciale dell'I.N.A.M. designa il dott. Santi Molino quale rappresentante dello stesso Istituto in seno all'anzidetto Collegio, in sostituzione del dott. Antonio Canu, trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Santi Molino è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Nuoro, addì 28 febbraio 1967

Il prefetto: ZANDA

(2361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 gennaio 1967 relativo alla nomina dei revisori ufficiali dei conti per la 2ª sessione ordinaria del 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1967, in luogo di:

« 42. Biasini Giovanni,
66. Caldirola Girolamo e
278. Pietragnani Luigi »,

deve leggersi:

« 42. Biasin Giovanni,
66. Caldirola Gerolamo e
278. Petragnani Luigi ».

(2656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Perugia n. 19602 in data 4 gennaio 1967 l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 4.000.000 dal sig. Silvio Antonini, due locali terranei attigui siti in Perugia via Del Vezzaro numeri 69 e 71 descritti in catasto con i numeri 395 sub 1 e sub 2 del foglio numero 234.

(2546)

Autorizzazione all'Università di Perugia a permutare un terreno

Con decreto del prefetto di Perugia n. 20632 in data 4 gennaio 1967 l'Università di Perugia è stata autorizzata a permutare, alla pari, una rata di terreno di sua proprietà posta in Perugia località S. Francesco al Prato, della superficie di mq. 325, con altra di mq. 114,50 di proprietà del comune di Perugia, posta in piazza S. Francesco al Prato.

(2549)

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2763/1 in data 2 gennaio 1967 la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 25.000.000 un immobile di proprietà del sig. Arcangelo Acconci, sito in Pisa, via Santa Lucia, descritto nel Nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 124, particelle 117 sub 5 e 118 sub 1, 2, 3, 4 e 5.

(2547)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 35365 in data 13 dicembre 1966 l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 21.000.000 un immobile di proprietà dei signori eredi Faggio, sito in Padova, di mq. 526, descritto in catasto sez. *E*, foglio VII, mappali n. 207-1, 207-2, 207-3.

(2550)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari n. 26431 in data 17 novembre 1966 l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 22.615.000 un'area di mq. 500, sita in via Re David, di proprietà della S.p.A. « Eternit ».

(2552)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari n. 83/S in data 13 gennaio 1967 l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 24.464.000 un suolo edificatorio, con le costruzioni ivi esistenti, di proprietà dei signori De Marinis e Violante Gaetana ved. Marinis, sito in via Re David, iscritto in catasto ex partita 10831 foglio 113 part. 321 e 320, di complessive are 8,08.

(2548)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Bernabei » di Atri (Teramo) ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Teramo n. 45330 Div. II in data 18 gennaio 1967 la Cassa scolastica della scuola media statale « F. Bernabei » di Atri (Teramo) è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 (centomila) in titoli di Stato per l'istituzione del premio di studio « Brandimarte » a favore di uno studente meritevole e povero di detta scuola.

(2545)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « San Cassiano »

Con decreto n. 893 in data 4 marzo 1967 la Congregazione Benedettina Silvestrina « Monastero di S. Silvestro Abate », con sede in Fabriano (Ancona) è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale denominata « San Cassiano », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Fabriano (Ancona).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di mm. 170 x mm. 110 per le bottiglie da due e da un litro e di mm. 145 x mm. 94 per quelle da mezzo litro, di colore azzurro chiaro nella parte centrale e bianco con bordi marrone nei riquadri laterali.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso si legge « Acqua Minerale Naturale » (a caratteri neri) « S. Cassiano » (a caratteri marrone) « Fabriano (Ancona) » (a caratteri neri) « Ottima da Tavola » (a caratteri marrone). Nel riquadro di sinistra, su fondo bianco, sono indicate le proprietà terapeutiche dell'acqua; segue poi il giudizio di purezza batteriologica, formulato dal professor Vittorio Del Vecchio, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Roma in data 15 marzo 1961 e gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di destra, su fondo bianco, sono riportati i dati relativi ai caratteri generali, alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita dal prof. Mario Talenti dell'Istituto di igiene della Università di Roma in data 15 marzo 1961.

Segue poi la frase « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Ai quattro lati dell'etichetta, da sinistra a destra e dall'alto in basso leggesi « Antiurica - Disintossicante - Leggera - Digestiva » (in caratteri neri su fondo a strisce marroni).

In basso centralmente, su bordo bianco, è scritto « Fabriano telef. 7354 - Serra S. Quirico telef. 86015 ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita conduttura di ghisa, dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento, da costruirsi entro due anni dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione di metri 150, circoscritta con rete metallica.

(2554)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, n. 20662/7184, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scaringella Vito, nato il 31 marzo 1905 in Corato, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa Ruvo » in Corato, estesa mq. 510 riportata in catasto alla particella numero 21/l del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 371.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, n. 20663/7183, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Cristina, nata a Corato il 23 luglio 1911, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa Ruvo » in Corato, estesa mq. 165 riportata in catasto alla particella n. 182/*a e* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 305.

(2523)

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, n. 20673/7173, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mascoli Domenico, nato in Corato il 18 aprile 1922, Mascoli Vitantonio, nato in Corato il 17 maggio 1928 e Mascoli Rosa, nata in Corato il 22 febbraio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 145 riportate in catasto alle particelle numeri 320 parte 89/*h* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 45 e 46.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, n. 20672/7174, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mangione Alfonso, nato in Corato il 27 marzo 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa Ruvo » in Corato estese mq. 360 riportate in catasto alle particelle numeri 128 parte e 182/*a d* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 303 e 304.

(2524)

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, n. 20671/7175, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lobascio Maria, nata in Corato il 18 febbraio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa Ruvo » in Corato, estesa mq. 150 riportata in catasto alla particella n. 21/*e* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 366.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, n. 20670/7176, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Amorese Domenico, nato in Corato il 10 agosto 1925, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa Ruvo » in Corato, estesa mq. 310 riportata in catasto alla particella n. 21/*f* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 367.

(2525)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzione alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-177 - Rhodesia - del 15 febbraio 1967.

(2496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.385.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2587)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Pistoia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 856.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2584)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Villaricca (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.774.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2585)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Ascrea (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.246.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2586)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Borgorose (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.248.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2588)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Cantalice (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.006.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2589)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Casperia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.416.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2590)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.068.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Sant'Anastasia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.490.988 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578)

Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Palma Campania (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.706.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2580)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.059.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2581)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Casaprota (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.566.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2591)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Castel di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2592)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Collegiove (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.502.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2593)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Melito di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.153.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2582)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Collevecchio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.764.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2594)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Colli sul Velino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.834.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2595)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Configni (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.173.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2596)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Cottanello (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.869.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2597)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Fiamignano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.806.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2598)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Tolentino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.592.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2599)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Marcetelli (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.848.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2600)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Montasola (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2601)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Montebuono (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.930.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2602)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Frattaminore (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.434.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2583)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle: Serie ordinarie - 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale; Serie speciali di credito comunale - 5 % « Città di Milano », 2ª emissione - 5 % « Città di Roma », 1ª emissione - 4,50 % « Città di Palermo »; Serie speciale - 6 % « A.N.A.S. » - emissione 1966.

Si notifica che il giorno 3 aprile 1967, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 96 titoli di L. 2.500
» 202 titoli di » 5.000
» 144 titoli di » 12.500

in totale n. 442 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.050.000.

b) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.403 titoli di L. 50.000
» 1.859 titoli di » 500.000
» 498 titoli di » 1.000.000
» 24 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.784 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.617.650.000.

c) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 5.229 titoli di L. 5.000
» 2.543 titoli di » 12.500
» 1.799 titoli di » 25.000
» 2.035 titoli di » 50.000
» 862 titoli di » 500.000

in totale n. 12.468 titoli per il complessivo valore nominale di L. 635.657.500.

d) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.435 titoli di L. 50.000
» 1.336 titoli di » 500.000
» 317 titoli di » 1.000.000
» 50 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.138 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.306.750.000.

e) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.279 titoli di L. 12.500
» 8.214 titoli di » 50.000
» 5.673 titoli di » 500.000
» 870 titoli di » 1.000.000
» 67 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

in totale n. 16.105 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.488.187.500.

f) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*:

2ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 816 titoli di L. 12.500
» 696 titoli di » 25.000
» 623 titoli di » 50.000

in totale n. 2.135 titoli per il complessivo valore nominale di L. 58.750.000.

g) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 530 titoli di L. 500
» 400 titoli di » 2.500
» 590 titoli di » 5.000
» 404 titoli di » 12.500

in totale n. 1.924 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.265.000.

h) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:

n. 483 titoli di L. 5.000 per il complessivo valore nominale di L. 2.415.000.

i) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « A.N.A.S. » - Emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 250.000
» 130 titoli di » 500.000
» 348 titoli di » 1.000.000

in totale n. 682 titoli per il complessivo valore nominale di L. 435.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1967

Il presidente: ODORIZZI

(2830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - numero P.2.1.1/19552, in data 24 gennaio 1967;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 4 del 14 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso contenene le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i Compartimenti interessati.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1967
Registro n. 51 *Ufficio riscontro ferrovie, foglio n.* 35

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli esami saranno tenuti nei seguenti Compartimenti, a ciascuno dei quali è riservato il numero dei posti indicato a fianco:

Torino: 50;
Milano: 130;
Venezia: 60 (anche per le necessità dei Compartimenti di Verona e Trieste);
Genova: 40;
Firenze: 40;
Roma: 80.

La partecipazione al concorso è limitata a un solo Compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato A, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato della sede prescelta, in maniera che pervenga a tale Segreteria entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di Organi periferici feroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla Segreteria compartimentale competente non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal concorso — essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata o della nave.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ovviamente non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, non è neanche responsabile di eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingua tedesca o sul servizio delle manovre debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

Il suddetto limite di trenta anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

g) ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi, militari e civili, di guerra e per servizio statale, militare o civile, nonchè per le categorie assimilate, ad eccezione degli appartenenti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella allegato A del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, a meno che non

rientrino nelle voci contemplate ai punti da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero ancora nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) secondo le norme di legge, per le altre categorie di cittadini protette da disposizioni legislative speciali.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*), ed eventualmente *h*), assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato:

— dipendenti civili dello Stato, e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

— sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamenti dei requisiti fisici e psico-attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di manovratore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di manovratore, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di manovratore: statura non inferiore a m. 1,55 e non superiore a m. 1,72; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di manovratore e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali viene disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati trasmettendo loro il relativo mod. San 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere un accertamento di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Segreteria del Compartimento presso cui sono stati sottoposti al primo accertamento.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di essere sottoposti a visita di appello, o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, siano perciò risultati definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali ed i membri aggiunti per l'espletamento delle prove facoltative.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte, date e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte ed una prova orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Sarà consentito, altresì, un esame orale facoltativo sul servizio delle manovre, come da programma di cui allo stesso allegato *B*, al quale potranno essere sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria. Detto esame facoltativo s'intende superato solo se il concorrente avrà ottenuto almeno punti 0,25 su 0,50.

Per la prova facoltativa di lingua tedesca vedasi il successivo punto 11.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte le prove d'esame viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami durante la prima prova scritta, se non sia trascorso dalla dettatura dell'enunciato del problema almeno metà del tempo stabilito per la prova stessa, e, durante la seconda prova scritta, prima che sia ultimata la dettatura del testo assegnato.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretaro della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali), di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra Amministrazione statale.

Per titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così divisi:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di qualificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il «sufficiente» pari 6/10, il «buono» a 7/10 e il «lodevole» a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, condotta, canto, profitto, recitazione, lettura espressiva, cultura militare e fascista, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze; dovrà invece considerarsi utile la votazione riportata per la musica, anche se risulti eventualmente abbinata al canto corale.

B) punti 3, al massimo, per la valutazione dei seguenti altri titoli, con i criteri appresso specificati:

0,20 per ogni idoneità riportata in pubblici concorsi per esami, o per titoli ed esami, ferroviari o presso altre Amministrazioni statali;

0,20 per ogni abilitazione ferroviaria «ridotta» conseguita e 0,30 per ogni abilitazione «completa» (che peraltro assorbe il punteggio precedente, se ottenuto nella stessa specie);

0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato o di altra Amministrazione dello Stato o di servizio nei reparti ferrovieri del genio - Compagnia esercizio linee.

La votazione complessiva ottenuta per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, quello conseguito nella prova facoltativa sul servizio delle manovre, nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito compartimentale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nella graduatoria di merito, i candidati secondo l'ordine di cui appresso:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso in ogni Compartimento saranno assegnati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie compartimentali, con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di vedova od orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, il 15 % dei posti assegnati al Compartimento di Venezia (anche per le necessità dei Compartimenti di Verona e Trieste), è riservato ai candidati che abbiano superato apposito esame facoltativo di lingua tedesca (consistente in una traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione, nonchè in una conversazione atta a dimostrare la conoscenza di detta lingua), riportando in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione di almeno punti 0,40 su 0.50.

Il punteggio riportato non si sommerà agli altri di cui il precedente punto 9.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50 (neanche tale punteggio si sommerà a quelli di cui al punto 9). I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica numeri 1396-51, e successive proroghe.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (attestato di licenza elementare superiore);
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (estratto dello

stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui i commi *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di quarantacinque giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato. E' in facoltà dell'Azienda assumere gli interessati in Compartimenti diversi da quello per cui hanno concorso, ed anche, in particolare, in impianti dell'Alto Adige.

La nomina a stabile è subordinata al conseguimento, durante il periodo di prova, dell'abilitazione ai freni, scambi e manovre.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di manovratore, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda decadono dall'impiego.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

Alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato

(1)

Il sottoscritto (2) nato il (3) . a . (provincia di . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . . ., relativo al concorso a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso stesso.

Chiede di sostenere le seguenti prove facoltative: (4) . . . .

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali, del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . (indicare la specie) . . . . conseguito presso la Scuola . . . . (indicare quale), in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (6).

(7) . . . .

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Sede del Compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome: scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative specificate al punto 9 e al punto 11 dell'avviso di concorso, dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare l'Amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, ai sensi del punto 11 dell'avviso di concorso, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prove scritte:

1) Problema di aritmetica sulle quattro operazioni.
2) Dettato in lingua italiana.

Prova orale di cultura generale:

1) Lettura corrente di qualche brano e spiegazione del brano letto.
2) Nozioni di aritmetica e geometria elementare.
3) Brevi cenni di geografia fisica e politica dell'Italia.

PROVE FACOLTATIVE

Esame orale riguardante nozioni generali sul servizio delle manovre.

Prova di lingua tedesca, ai soli fini della riserva dei posti di cui al punto 11 dell'avviso di concorso, secondo il programma ivi indicato.

(2388)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Matera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1. Colotta Francesco . . . . . punti 80 — su 132
2. Passarelli dott. Domenico . . . . » 74,54 »
3. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 73,95 »
4. Gaggeri dott. Ernesto . . . . . » 73 — »
5. Schinco dott. Emilio . . . . . » 72,09 »
6. Assenza dott. Salvatore . . . . . » 72 — »
7. Samperi dott. Salvatore . . . . . » 71,22 »
8. Coiro dott. Giovanni . . . . . » 69,72 »
9. Caimmi dott. Luigi . . . . . . » 69,50 »
10. Baventore dott. Francesco . . . . » 69,45 »
11. Costa dott. Antonio . . . . . . » 69,13 »
12. Camassa Gino . . . . » 66 — »
13. Procaccini dott. Domenico . . . . » 63,81 »
14. Vietto dott. Giovanni . . . . . » 62,72 »
15. Di Pietrantonio Saverio . . . . . » 62,50 »
16. Gentile dott. Giuseppe . . . . . » 58,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1967

p. Il Ministro: GASPARI

(2501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento medio in lingua tedesca della provincia di Bolzano

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8 e si svolgeranno nei locali indicati mediante avviso nell'albo del Provveditorato agli studi di Bolzano.

Classi di esame		Prove	Data esami
I *bis*	- Materie letterarie in lingua tedesca . .	1ª scritta tedesco 2ª scritta latino 3ª scritta greco	4 aprile 1967 5 aprile 1967 6 aprile 1967
I *ter*	- Lingua e letteratura italiana nelle scuole secondarie in lingua tedesca .	scritta italiano	8 aprile 1967
II	- Filosofia, pedagogia, psicologia e storia .	scritta	20 aprile 1967
IV	- Materie giuridiche ed economiche . .	scritta	19 aprile 1967
V	- Lingua e letteratura francese	scritta (versione e dettato)	12 aprile 1967
VI	- Lingua e letteratura inglese	scritta (versione e dettato)	11 aprile 1967
VII	- Lingua e letteratura tedesca	scritta (versione e dettato)	7 aprile 1967
XI	- Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	21 aprile 1967
XIII	- Matematica e fisica	scritta (comune per le tre sottoclassi)	22 aprile 1967
XV	- Scienze naturali, chimica e geografia . .	scritta	13 aprile 1967
XVIII	- Chimica . . .	scritta	14 aprile 1967
XXX	- Elettrotecnica e radiotecnica	scritta (comune per entrambe le sottoclassi)	15 aprile 1967
XLIX	- Disegno	grafica	18 aprile 1967
LIV	- Musica e canto corale	1ª prova scritta 2ª prova scritta	15 aprile 1967 17 aprile 1967
LVI *bis*	- Stenografia in lingua tedesca	1ª prova scritta 2ª prova scritta 3ª prova pratica	18 aprile 1967 19 aprile 1967 20 aprile 1967
LVIII	- Dattilografia	1ª prova scritta 2ª prova scritta 3ª prova grafica	13 aprile 1967 14 aprile 1967 15 aprile 1967
E.F.	- Educazione fisica	scritta	11 aprile 1967

(2722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a sette posti di vice direttore di Collegio di 2ª classe e a diciotto posti di vice dirigente di servizio sociale, indetti dall'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la propria delibera del 6 dicembre 1966, con la quale sono stati approvati, tra gli altri, i bandi di concorso pubblici per esami a sette posti di vice direttore di Collegio di 2ª classe - Categoria direttiva - Ruolo Collegi e a diciotto posti di vice dirigente di Servizio sociale - Categoria direttiva - Ruolo servizio sociale, indetti con delibere presidenziali numeri 426 e 427 del 15 dicembre 1966 e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 30 e 31 del 3 e 4 febbraio 1967;

Sentita la relazione del direttore generale;

Ravvisata la necessità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, in relazione all'esiguo numero di domande pervenute alla data odierna;

Delibera

prorogarsi al 4 aprile 1967 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami a sette posti di vice direttore di Collegio di 2ª classe - Categoria direttiva - Ruolo Collegi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967 e al 5 aprile 1967 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice dirigente di servizio sociale - Categoria direttiva - Ruolo servizio sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 4 febbraio 1967.

Il presidente: GIACCONE

Il segretario: D'ARIENZO

(2831)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 398, con il quale è stato indetto un concorso a centotrentadue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria;

Visti il decreto ministeriale 1° ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1966, registro n. 18, foglio n. 223 ed il decreto ministeriale 27 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1966, registro n. 20, foglio n. 209, relativi alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso indicato;

Considerato che il prof. Dario Perini trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Dario Perini, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a centotrentadue posti di ispettore aggiunto indicato nelle premesse, il prof. Francesco Malacarne, libero docente di estimo rurale e contabilità agraria ed incaricato di economia politica e statistica nella Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 31

(2703)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1966, avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 aprile 1967, con inizio alle ore 7,30, nei locali del Palazzo dello sport in Roma - E.U.R. - via dell'Umanesimo.

(2723)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva degli ingegneri di sanità, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità del mese di marzo 1967.

(2803)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.